

La legge di bilancio 2019, ai commi 261-268 della legge n. 145 del 2018, diversamente dalle precedenti leggi che avevano assoggettato le pensioni in regime obbligatorio ad un contributo di solidarietà, ha introdotto una **riduzione per la durata di cinque anni alle pensioni di importo superiore ad € 100.000,00 annui**.

La differenza tra il contributo di solidarietà e la riduzione, introdotta a partire dall'1 gennaio 2019 sta in ciò:

- che il contributo di solidarietà non modifica l'importo di pensione, quale risulta per effetto della originaria liquidazione e quale risulterà per effetto dei successivi incrementi perequativi. Il contributo di solidarietà riduce soltanto l'importo posto a disposizione del pensionato, senza incidere sull'importo della pensione;
- che la **riduzione** della pensione modifica per un quinquennio l'importo della pensione, quale risultava alla data del 31 dicembre 2018.

Non siamo più di fronte ad un prelievo che riduce soltanto la disponibilità dell'importo (al pari del prelievo d'imposta), ma di fronte ad una modifica del provvedimento originario che riduce temporaneamente anche il montante su cui calcolare la perequazione automatica.

Trattasi di: modifica che contrasta con il principio di irriducibilità e definitività del provvedimento di liquidazione, ripetutamente enunciato dalla Corte Costituzionale (cfr., tra altre, sentenze n. 307 del 1989; sent. n. 388 del 1995)

Oltre ai dubbi di costituzionalità che presenta un provvedimento di riduzione, che viene ad incidere, sia pure per un periodo circoscritto, sull'importo di pensione raggiunto, in base alla contribuzione, all'anzianità di iscrizione ed alla successiva perequazione automatica), si fa presente che la riduzione (per il periodo di operatività) produce i seguenti effetti:

- che la perequazione automatica verrà calcolata – per la durata di un quinquennio – sulla pensione ridotta, anziché sulla pensione intera;
- che -nel corso del quinquennio - anche la quota di pensione attribuita al coniuge separato o divorziato, e la pensione di reversibilità, spettante al coniuge superstite ed ai figli minori, sarà commisurata in una percentuale della pensione diretta in atto al momento della morte del pensionato nel corso del quinquennio.

Nel silenzio della legge sussistono fondati dubbi che – alla conclusione del quinquennio di riduzione – la quota di pensione assegnata al coniuge divorziato, e la quota di pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite ed i figli minori, o studenti universitari, possa essere ricostituita, prendendo a riferimento l'importo della pensione spettante al 31 dicembre 2018, maggiorata della perequazione automatica intervenuta nel successivo quinquennio.

Da ultimo, suscita forti dubbi di costituzionalità il comma 263, dove esclude dalla riduzione soltanto le pensioni **interamente** liquidate con il sistema contributivo: limitazione - questa - che comporta l'assoggettamento a riduzione delle pensioni miste (retributive e contributive) anche per la quota calcolata **con il sistema contributivo**, nei casi in cui la quota calcolata **in forma contributiva** concorre a superare l'importo di € 100.000,00.

Conclusivamente:

La disciplina introdotta con i commi 261-268 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presenta profili di incostituzionalità:

- **1)** per avere disposto la **riduzione delle pensioni** di importo superiore ad € 100.000,00 annui, violando il principio di irriducibilità del trattamento liquidato, in assenza di errori, con effetti incidenti sulla base soggetta a perequazione automatica e sulla misura della pensione suscettibile di assegnazione a terzi (coniuge separato; coniuge divorziato) e sulla misura della pensione di reversibilità nell'arco del quinquennio 2019-2023.
- **2)** per avere assoggettato a riduzione anche le pensioni miste di importo superiore ad € 100.000,00 annui, nei casi in cui la quota contributiva risulti determinante al superamento di tale soglia.

Cordiali saluti.

Avv. Paolo Boer